

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 16832 del 07/07/2017

Canone per lo scarico e depurazione di acque reflue - Debenza - Controversie introdotte dopo il 3 dicembre 2005 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di giurisdizione, le controversie relative alla debenza del canone per la depurazione fognaria proposte dopo il 3 dicembre 2005 spettano al giudice ordinario, avendo la Consulta, con sentenza n. 39 del 2010, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3-bis, lett. b), del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, - che aveva ampliato la giurisdizione tributaria, tra l'altro, anche con riguardo al "canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue" - costituendo i canoni di cui all'art. 14 della l. n. 36 del 1994 (abrogato dal d.lgs. n. 152 del 2006) non un'imposta, ma il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 16832 del 07/07/2017